

COMMENTI

CORTE COSTITUZIONALE, 17 novembre 2010, n. 325

La sentenza n. 325/2010 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno. Ha invece considerato non fondate tutte le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate da varie regioni sull'art. 23-bis, dichiarando contrarie al parametro costituzionale alcune norme della Campania e della Liguria. In particolare, ha respinto i dubbi sul contrasto tra la disciplina interna e il diritto sopranazionale e la lesione del principio di ragionevolezza. Ha sancito la competenza statale per la disciplina dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, dando modo allo Stato di stabilire le condizioni ove questo requisito si concreta. La Corte è mossa dall'assunto che l'ordinamento comunitario esclude che gli Stati membri, compresi gli enti infrastatali, possano a loro discrezione decidere discrezionalmente circa la sussistenza dell'interesse economico del servizio. Quindi il legislatore statale si è adeguato promuovendo l'applicazione delle regole a tutela della concorrenza, escludendo che gli enti autonomi possano «soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza della rilevanza economica del servizio». Altre censure, come la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, l'irragionevole diversità della disciplina tra servizio idrico e gli altri servizi pubblici locali, nonché la violazione dell'autonomia finanziaria sono state ritenute inammissibili.

VINCENZO COCOZZA

UNA NOZIONE OGGETTIVA DI “RILEVANZA ECONOMICA” PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SOMMARIO: 1. La sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010 e l'individuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica. – 2. L'indifferenza comunitaria delle scelte operate dagli Stati. – 3. Le conclusioni della Corte costituzionale. – 3.1. Una nozione oggettiva di rilevanza economica. – 3.2. Fondamento costituzionale della nozione? – 3.3. La competenza statale alla disciplina della materia.

1. La sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010 e l'individuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica

La sentenza della Corte costituzionale 17 novembre 2010, n. 325, affronta una tematica complessa anche per le molteplici risposte che il giudice costituzionale ha dovuto dare ai numerosi ricorsi proposti dalle regioni avverso l'art. 23-bis, d. l. 25 giugno 2008, n. 112.

All'interno della strutturata motivazione che la Corte costituzionale ha utilizzato per pervenire al rigetto dei ricorsi regionali, si vuole fermare l'attenzione su un aspetto specifico che, per la verità, rappresenta un elemento di forte impatto nel sistema complessivamente considerato. Ci si riferisce alla qualificazione che la Corte dà di «servizio pubblico di rilevanza economica».

Devo dire subito che il percorso argomentativo seguito dal giudice costituzionale non si mostra del tutto coerente tra le premesse e le conclusioni e lascia, con tutta probabilità, senza risposta alcuni interrogativi che la Corte stessa aveva posto e che, come si dirà, sono molto importanti ai fini ricostruttivi.

Volendo soffermare l'attenzione su quelli che appaiono i passaggi più significativi per le valutazioni da compiere sulla conclusione conseguita in ordine al modo in cui i servizi pubblici locali di rilevanza economica devono essere intesi, si deve cominciare col considerare il primo, di quelli che la Corte chiama nuclei tematici, rappresentato dal condizionamento o meno del diritto comunitario sulla qualificazione nazionale di «rilevanza economica».

2. L'indifferenza comunitaria delle scelte operate dagli Stati

Al riguardo la conclusione del giudice delle leggi, che costituisce anche la premessa logica del suo più ampio ragionamento, è che vi sia, per così dire, una indifferenza comunitaria della scelta.

Nella sentenza ci si sofferma a considerare che il concetto di «rilevanza economica» non trova riscontro nell'ordinamento comunitario dove vi è un riferimento al servizio di interesse economico generale. Ciononostante, secondo l'argomentazione della Corte, la nozione comunitaria e quella interna hanno contenuto omologo. E questo pur con la differenza che sussiste nelle discipline dell'una e dell'altra anche per quel che concerne le eccezioni alle regole generali.

Non sembra interessante ai fini di quello che si vuole qui porre in evidenza soffermarsi sulla divisibilità completa o meno delle conclusioni